



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota prot. 938 del 11/01/2023 da parte di Ferservizi – Gruppo Ferrovie Italiane (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 115 del 12/01/2023) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "**Fabbricato viaggiatori loc. Albacina**" situato nella frazione di Albacina di Fabriano (AN), di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 1157 del 03/02/2023, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 415 del 03/02/2023), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "*L'edificio negli anni 80 è stato ristrutturato, modificando completamente la tipologia e le caratteristiche storico artistiche originarie; allo stato attuale non si ritiene di sottoporlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004. Si fa presente che la verifica dell'interesse culturale, come richiesto dall'ente, è stata effettuata solo sulla particella 96, inoltre si è ritenuto di valutare il non interesse anche alla particella 142, dato che ricade nella corte individuata con part. 96 sub. 1bcnc.*";

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico, ma di competenza per le opere del sottosuolo con la seguente motivazione: "*Dagli atti d'Ufficio il fabbricato in questione non riveste,*



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

*attualmente, interesse archeologico. Non si può tuttavia escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo, vista la non distante (ca 1 km) area con vincolo diretto (DM 22/04/1980-21/11/1980) a tutela dei resti della città romana di Tuficum.”;*

**Visto** il verbale della riunione n. 4 del 9 febbraio 2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

### Ritenuto che il bene:

Denominazione	<b>Fabbricato viaggiatori in Frazione Albacina Km 232+018 – Linea ferroviaria Orte-Falconara</b>
Comune	Fabriano
Provincia	Ancona
Località	Loc. Albacina-Borgo Tufico, Fraz. Albacina, snc
Nome strada/n. civico	
Distinto al (C.F.)	Foglio 105 (C.F.) part. 96 subb. 1bcnc-2-3 e part. 142
Confinanti con	Foglio 105 Particelle 97 – 206 (C.T.)

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

### DELIBERA

**Art. 1** L'immobile denominato “**Fabbricato viaggiatori in Frazione Albacina**” situato a Fabriano – Loc. Albacina (AN), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

**Art. 2** Il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice dei Beni Culturali. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

**Dott. Carlo Russo**